

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 maggio 1996, n. 294.

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la direttiva 94/12/CE e la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea prevedono che entro il 2000 sia fissato un limite più severo per il contenuto di benzene nelle benzine;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che stabilisce le norme per la salute e la sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, in virtù del quale l'ordinamento italiano si è adattato alla nuova normativa comunitaria sulla sicurezza del lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la legge 12 aprile 1995, n. 146, in applicazione del protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili, e dell'impegno dell'Italia alla riduzione di tali emissioni nella misura del 30 per cento entro il 2000 rispetto al 1990;

Vista la direttiva 94/63/CE che stabilisce norme per il controllo delle emissioni di composti organici volatili dai depositi della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Visto l'articolo 6 della direttiva 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina che consente agli Stati membri di prendere le misure necessarie per evitare un aumento significativo della quantità e qualità degli inquinanti di origine veicolare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di limitare l'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare e l'urgenza di regolamentare il settore della distribuzione delle benzine, anche in anticipo rispetto ai tempi fissati dalla direttiva europea, al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'immissione nell'ambiente dei vapori delle benzine che contengono sostanze cancerogene;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti, ovvero con un numero di abitanti inferiore se è installato un sistema di rilevamento della qualità dell'aria, per gli

effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevenire le emissioni inquinanti, con particolare riferimento al benzene e agli idrocarburi policiclici aromatici, possono vietare come misura programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di autoveicoli non conformi alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CE, fatti salvi gli autoveicoli che effettuano controlli almeno semestrali secondo quanto previsto dalla direttiva 92/55/CE.

Art. 2.

1. A partire dal 1° luglio 1997, e fino al 30 giugno 1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1,4 per cento in volume.

2. A partire dal 1° luglio 1999 il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1 per cento in volume.

3. Il controllo del tenore di benzene nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvederanno a classificare le due tipologie di benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (ed. maggio 1995).

4. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva.

2. A partire dal 30 giugno 1996, tutti gli impianti nuovi di distribuzione di benzine dovranno essere dotati di dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

3. Entro il 31 dicembre 1997 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione superiore a 500 metri cubi/anno, o in

ambienti confinati, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

4. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un volume di movimentazione superiore a 1.000 metri cubi/anno, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

5. Entro il 31 dicembre 1999 l'intera rete preesistente di distribuzione delle benzine dovrà essere attrezzata con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

6. Entro il 30 giugno 1996 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, stabilisce i requisiti tecnici dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione dei carburanti e dei dispositivi da adottare sulle auto nuove.

7. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni ai depositi ed all'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

96G0311

DECRETO-LEGGE 27 maggio 1996, n. 295.

Norme in materia previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, dirette a dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale, nonché a disciplinare la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi e parasubordinati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994

1. Il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non può superare l'importo di lire 3.135 miliardi.

2. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi